

**DISCIPLINARE D'INCARICO  
PER LA NOMINA DI ARBITRO IN RAPPRESENTANZA E DIFESA STRAGIUDIZIALE  
DEL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE CONTRO LA AMSC**

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di maggio,

TRA

- il **Comune di Casorate Sempione** (codice fiscale e partita IVA 00280840125), in persona del Sindaco Dimitri Cassani, domiciliato presso la residenza municipale in Casorate Sempione, Piazza de Amicis nr. 1, che sottoscrive il presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 13/2022

*(da una parte)*

e

- lo studio legale Castaldi, nella persona del titolare **Ludovica Castaldi**, domiciliata presso il suo studio in Gallarate (VA), Via Ercole Ferrario nr. 24, partita IVA 03549620130

*(dall'altra parte)*

**premesse**

- che in data 16/07/2021 è stato trasmesso al Comune di Casorate Sempione da parte della società AMSC, convocazione in sede di arbitrato con contestuale invito alla nomina dell'arbitro in propria rappresentanza;

- che la Giunta Comunale, con atto n. 13/2022, in data 02/02/2022 ha deliberato di costituirsi in terra arbitrale, stabilendo altresì di affidare la difesa all'Avv. Francesco Scrosati e di nominare quale proprio arbitro lo studio legale Castaldi nella persona del titolare, Ludovica Castaldi iscritta presso l'ordine degli avvocati di Busto Arsizio.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite  
**si conviene e si stipula**

**Art. 1 – Oggetto dell'incarico**

L'incarico viene conferito per la rappresentanza in veste di arbitro del Comune di Casorate Sempione, nell'instaurando procedimento in ambito stragiudiziale contro le pretese creditorie avanzate dalla AMSC; L'Arbitro si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il difensore del Comune circa l'attività di volta in volta espletata trasmettendo, senza alcuna spesa aggiuntiva e in tempi congrui (e comunque entro e non oltre giorni 30 dalla redazione e deposito degli atti) copia di ogni verbale di incontro con il resto del collegio costituito. L'Arbitro si impegna, inoltre, a confrontarsi con la nominata difesa e con questa decidere, senza alcuna spesa aggiuntiva, circa la migliore condotta stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, l'Arbitro assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di rappresentanza e sostegno delle difese della P.A., non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'Arbitro.

**Art. 2 – Compensi e pagamenti**

L'Arbitro si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare per il compenso unico forfettario onnicomprensivo di diritti, onorari, rimborsi forfettari e spese di € 20.280,00 **(Euro ventimiladuecentottanta//00)**.

Il predetto compenso è stato stimato in applicazione dei vigenti parametri di liquidazione dei compensi forensi ex d.m. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda e della ad oggi presumibile complessità della causa.

Il pagamento verrà effettuato con le seguenti modalità:

- il 50% in occasione della nomina del Presidente del Collegio e contestuale costituzione del medesimo;  
- il 50% al completamento della procedura di arbitrato, a prescindere dall'esito che dalla stessa perverrà.  
Il pagamento sarà effettuato mediante accredito bancario entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica al rispettivo numero IBAN.

#### **Art. 3 – Attività non preventivate**

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività di rappresentanza e difesa, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dal presente contratto, l'Arbitro dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, procedendo con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori oneri correlati, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito. L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive rimarrà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

#### **Art. 4 – Incompatibilità**

L'Arbitro dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine l'Arbitro nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere delle condizioni di incompatibilità.

L'Arbitro si impegna altresì a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato e ad attenersi ai principi di cui all'allegato Codice di Comportamento del Comune di Casorate Sempione. Nel caso di violazione dei principi del predetto Codice, il Comune valuterà l'eventuale risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione commessa.

#### **Art. 5 – Assicurazione**

Il legale dichiara di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali, indicando i dati della polizza, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 27/2012: Generali Assicurazioni S.p.a. polizza nr. 410029959 per un massimale di polizza di € 1.000.000,00 (Euro un milione/00).

#### **Art. 6 – Delega a terzi professionisti**

L'Arbitro riveste una carica personale e allo stesso non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in sessione in caso di legittimo impedimento.

#### **Art. 7 – Recesso**

Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico all'Arbitro nominato, previa comunicazione scritta da inviare mediante lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dai minimi tariffari.

#### **Art. 8 – Rinuncia all'incarico**

L'Arbitro ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati**

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, informa l'Arbitro – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Art. 10 – Doveri di riservatezza**

